

N. R.G. 367/2022



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

Terza Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Manuela Velotti	Presidente
dott. Luciano Varotti	Consigliere
dott. Fabio Cartelli	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 367/2022 promossa da:

con il patrocinio dell'avv. TORNANI TANIA

APPELLANTE

contro

**BPER BANCA S.P.A.** (C.F. 01153230360),

**BPER CREDIT MANAGEMENT S.C. P.A.** QUALE MANDATARIA IN NOME E  
PER CONTO DI BPER BANCA S.P.A., (C.F. 03667810364),

con il patrocinio dell'avv. COSTANZI ALBERTO

APPELLATO

**LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO** “[]” (C.F.

),

con il patrocinio dell'avv. Astorre Mancini

INTERVENUTO

**Conclusioni per appellante:**

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, difesa e premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Rimini n. 764/2021 emessa in data 26.08.2021, pubblicata in data 26.08.2021 nel proc. sub rg 11/2018 e NON NOTIFICATA per tutti i motivi di cui al presente atto che si intendono qui integralmente trascritti e riportati,

IN VIA PRELIMINARE

ACCERTARE e DICHIARARE il difetto di legittimazione attiva in capo alla appellata intervenuto già nel corso del giudizio di primo grado e dunque RIGETTARE la domanda di revocatoria promossa ai sensi dell'art. 2901 c.c.

NEL MERITO

per i motivi tutti esposti in corso di narrativa qui da intendersi come trascritti e riportati, RIGETTARE le domande ed eccezioni formulate ex adverso nei confronti degli appellanti in quanto infondate in fatto e diritto

IN OGNI CASO

Per effetto dell'accoglimento del presente appello, in ipotesi in cui, nelle more, il Conservatore dei Registri Immobiliari di Rimini abbia proceduto all'annotazione della sentenza impugnata ed alle relative necessarie variazioni, ORDINARNE la cancellazione;

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio e con condanna alla restituzione delle somme eventualmente già pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.

**Conclusioni per appellato:**

“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis:

-NEL MERITO:

- in via principale, rigettare l'appello proposto dagli odierni appellanti in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa e con conferma della sentenza appellata n.764/2021 del 26/8/2021 del Tribunale di Rimini;

- in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, con spese generali al 15%, IVA e CPA come di legge, sentenza provvisoriamente esecutiva e con salvezza di ogni altro pregiudizio”.

**Conclusioni per l'intervenuto:**

Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Bologna, ogni contraria istanza, domanda, eccezione, argomentazione disattesa e respinta, per tutte le ragioni esposte in narrativa:

- in via preliminare, preso atto dell'apertura della liquidazione controllata del patrimonio "[ ]" disposta con sentenza n. 4/2023 Tribunale di Rimini e della costituzione volontaria di tale procedura con subentro nel presente giudizio, previa declaratoria del sopravvenuto difetto di legittimazione ed interesse in capo a [ ] (appellante) e di BPER Credit Management S.C. p.A., quale mandataria in nome e per conto di BPER Banca S.p.A. (appellata), disporre la prosecuzione della causa tra il sig. [ ] la sig.ra [ ] e la Liquidazione Controllata del patrimonio "[ ]", in persona del liquidatore, dott. Fabrizio Tentoni, se del caso con estromissione di BPER Credit Management S.C. p.A., quale mandataria in nome e per conto di BPER Banca S.p.A.;

- sempre in via preliminare, preso atto della contemporanea pendenza del giudizio n. 22/2021 R.G. Corte d'appello di Bologna, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 324/2020 Tribunale di Rimini relativa al medesimo atto dispositivo oggetto del presente giudizio, disporre la riunione del giudizio n. 367/2022 R.G. al n. 22/2021 R.G., precedentemente iscritto a ruolo, con fissazione di una nuova udienza di precisazione delle conclusioni;

nel merito:

- in ipotesi di riunione del giudizio n. 367/2022 R.G. al giudizio n. 22/2021 R.G., rigettare l'impugnazione proposta avverso la sentenza appellata n. 764/2021 del 26.08.2021 del Tribunale di Rimini, e rigettare l'impugnazione proposta avverso la sentenza appellata n. 324/2020 del 03.06.2020 del Tribunale di Rimini e quindi, per l'effetto, confermare, con estensione nei confronti dell'intero ceto creditorio di [ ] la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.

1) dell'atto di risoluzione consensuale ex art. 1372 c.c. di donazione del 27.03.2014 a ministero notaio Umberto Zio di Rimini (Repertorio n. 113078 - Raccolta n. 17889), trascritto in data 28.03.2014 all'art. 3023 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio, con cui è stata risolta consensualmente, senza previsione di alcun corrispettivo, la donazione della piena proprietà fatta dai Signori [ ] (nella quota di 1/2 ciascuno di piena proprietà) a favore di [ ] (per l'intero), stipulata a ministero notaio Umberto Zio in data 19.07.2012 (Repertorio n. 111685 - Raccolta n. 16950) e trascritta in data 24.07.2012 presso l'Agenzia Entrate - Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio (R.G. n. 10202, R.P. n. 6730) sui seguenti beni:

“Piena proprietà per intero di porzione di fabbricato urbano sito in Comune di Coriano (RN) e partitamente:

- garage distinto al NCEU di detto Comune al Foglio 1, mappale 417, sub 3, Cat. C/6, mq 99, piano S1, Strada Consolare Rimini - San Marino”; 2) dell'atto di risoluzione consensuale ex art. 1372 c.c. di

donazione del 27.03.2014 a ministero notaio Umberto Zio di Rimini (Repertorio n. 113078 - Raccolta n. 17889), trascritto in data 28.03.2014 all'art. 3025 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio, con cui è stata risolta consensualmente, senza previsione di alcun corrispettivo, la donazione fatta dai Signori [ ] (nella quota di 1/2 ciascuno di piena proprietà) a favore di [ ] (limitatamente alla quota di 1/2, essendo stata l'altra metà di piena proprietà donata all'altra figlia [ ]), stipulata a ministero notaio Umberto Zio in data 19.07.2012 (Repertorio n. 111685 - Raccolta n. 16950) e trascritta in data 24.07.2012 presso l'Agenzia Entrate - Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio (R.G. n. 10204, R.P. n. 6732) sui seguenti beni:

“Piena proprietà per 1/2 attribuita a [ ] di porzione di fabbricato urbano sito in Comune di Coriano (RN) e partitamente:

- fabbricato costruito per esigenze industriali distinto al NCEU di detto Comune al Foglio 1, mappale 417, sub 7, Cat. D/7, piano S1-T, Strada Consolare Rimini - San Marino”; con condanna degli appellanti [ ] in solido tra loro ma ciascuno con riferimento al giudizio in cui è stato coinvolto, al pagamento di spese e competenze di lite per l'attività processuale svolta dalla Liquidazione Controllata del patrimonio “[ ]” a far data dal giorno di costituzione e fino all'emissione della sentenza, oltre a rimborso per spese generali, IVA e CPA come di legge, e con ordine al competente Conservatore dei Registri immobiliari di trascrivere ed annotare l'emanando provvedimento con esonero di questi da ogni responsabilità al riguardo;
- in ipotesi in cui i giudizi non siano riuniti e quindi la Corte d'appello di Bologna si pronunci in questa sede solo in relazione al giudizio n. 367/2022 R.G., rigettare l'impugnazione proposta avverso la sentenza appellata n. 764/2021 del 26.08.2021 del Tribunale di Rimini, e quindi, per l'effetto, confermare, con estensione nei confronti dell'intero ceto creditorio di [ ] la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.

1) dell'atto di risoluzione consensuale ex art. 1372 c.c. di donazione del 27.03.2014 a ministero notaio Umberto Zio di Rimini (Repertorio n. 113078 - Raccolta n. 17889), trascritto in data 28.03.2014 all'art. 3023 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio, con cui è stata risolta consensualmente, senza previsione di alcun corrispettivo, la donazione della piena proprietà fatta dai Signori [ ] (nella quota di 1/2 ciascuno di piena proprietà) a favore di [ ] (per l'intero), stipulata a ministero notaio Umberto Zio in data 19.07.2012 (Repertorio n. 111685 - Raccolta n. 16950) e trascritta in data 24.07.2012 presso l'Agenzia Entrate - Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio (R.G. n. 10202, R.P. n. 6730) sui seguenti beni:

“Piena proprietà per intero di porzione di fabbricato urbano sito in Comune di Coriano (RN) e partitamente:

- garage distinto al NCEU di detto Comune al Foglio 1, mappale 417, sub 3, Cat. C/6, mq 99, piano S1,

Strada Consolare Rimini - San Marino”; 2) dell’atto di risoluzione consensuale ex art. 1372 c.c. di donazione del 27.03.2014 a ministero notaio Umberto Zio di Rimini (Repertorio n. 113078 - Raccolta n. 17889), trascritto in data 28.03.2014 all’art. 3025 presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio, con cui è stata risolta consensualmente, senza previsione di alcun corrispettivo, la donazione fatta dai Signori [ ] (nella quota di 1/2 ciascuno di piena proprietà) a favore di [ ] (limitatamente alla quota di 1/2, essendo stata l’altra metà di piena proprietà donata all’altra figlia [ ]), stipulata a ministero notaio Umberto Zio in data 19.07.2012 (Repertorio n. 111685 - Raccolta n. 16950) e trascritta in data 24.07.2012 presso l’Agenzia Entrate - Ufficio Provinciale di Rimini – Territorio (R.G. n. 10204, R.P. n. 6732) sui seguenti beni:

“Piena proprietà per 1/2 attribuita a [ ] di porzione di fabbricato urbano sito in Comune di Coriano (RN) e partitamente:

- fabbricato costruito per esigenze industriali distinto al NCEU di detto Comune al Foglio 1, mappale 417, sub 7, Cat. D/7, piano S1-T, Strada Consolare Rimini - San Marino”;

con condanna degli appellanti [ ] in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze di lite per l’attività processuale svolta dalla Liquidazione Controllata del patrimonio “[ ]” a far data dal giorno di costituzione e fino all’emissione della sentenza, oltre a rimborso per spese generali, IVA e CPA come di legge, e con ordine al competente Conservatore dei Registri immobiliari di trascrivere ed annotare l’emanando provvedimento con esonero di questi da ogni responsabilità al riguardo.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. BPER Banca S.p.A. (già Banca Popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop.) conveniva innanzi al Tribunale di Rimini i sig.ri [ ] perché fosse dichiarata l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto di risoluzione di due donazioni nella parte in cui il sig. [ ] aveva concordato con gli altri convenuti la risoluzione consensuale della donazione in suo favore del diritto di piena proprietà di un locale garage al piano seminterrato in Coriano (RN), strada Consolare Rimini – San Marino, nonché del diritto proprietà per la quota di 1/2 della porzione di fabbricato in Coriano (RN), strada Consolare Rimini – San Marino, costituita da un opificio ai piani seminterrato e terra e perché, conseguentemente fosse accertato il proprio diritto a procedere esecutivamente per il recupero dei propri crediti.

2. A sostegno delle pretese azionate l’attrice allegava di essere creditrice nei confronti del sig. [ ] della somma di € 85.204,90 oltre interessi e spese in forza di decreto

ingiuntivo divenuto definitivo in quanto non opposto; che tale credito traeva origine dalla garanzia fideiussoria che il sig. [ ] aveva prestato fino a concorrenza dell'importo di € 175.000,00 per le obbligazioni della società Terzavia S.r.l.; che al momento dell'assunzione della garanzia egli risultava titolare di beni immobili pervenutigli per donazione; che in data 27 marzo 2014 le parti della donazione di tali immobili l'avevano consensualmente risolta determinando la retrocessione dei beni ai donanti; che tale atto risultava oggettivamente pregiudizievole delle proprie ragioni nei confronti del sig. [ ] ai sensi dell'art. 2901 c.c.; che sussistevano tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. anche alla luce della natura gratuita dell'atto di risoluzione delle donazioni.

**3.** Si costituivano i convenuti contestando la fondatezza della domanda ed eccependo, in primo luogo, che la risoluzione consensuale delle donazioni non potesse essere qualificata quale atto dispositivo ed evidenziando, in secondo luogo, che le donazioni precedentemente operate dai genitori (sig.ri [ ]) in favore del sig. [ ] e della sorella erano state di valore tanto sproporzionato da ledere la quota di legittima di quest'ultimo, con la conseguenza che le stesse erano state risolte.

**4.** La causa, istruita documentalmente, veniva decisa dal Tribunale di Rimini con la sentenza oggi appellata con la quale, in accoglimento della domanda attrice, dichiarava l'inefficacia nei confronti di BPER Banca S.p.A. dell'atto di risoluzione consensuale di donazioni e condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite.

Osservava il giudice di primo grado che le pretese azionate dall'attrice risultavano fondate in quanto:

A) non era stato in alcun modo nè allegato, nè tanto meno provato dalle parti convenute, che i beni oggetto delle donazioni costituissero l'intero patrimonio dei donanti con la conseguenza che il riferimento alla lesione del diritto di legittima del sig. [ ] posto a fondamento della resistenza di parte convenuta risultava del tutto astratto ed eventuale;

B) anche ammettendo che il compendio oggetto delle donazioni costituisse l'intero patrimonio dei donanti, la donazione lesiva del diritto di uno degli eredi legittimari non era di per sé invalida, essendo solo suscettibile di riduzione in sede di successione ereditaria, secondo quanto previsto dall'art. 555 c.c. Rilevava il Tribunale che il combinato disposto

degli artt. 555 e 559 c.c. evidenziava che l'impugnazione della donazione non era possibile fintanto che il donante rimaneva in vita e che, a seguito del decesso del donante, il legittimario danneggiato poteva esclusivamente agire per la riduzione del valore della donazione senza che venisse in rilievo alcuna questione di validità della stessa;

C) la donazione costituiva pacificamente un atto di disposizione del patrimonio a titolo gratuito dal donante al donatario, con la conseguenza che si doveva qualificare l'atto di risoluzione per mutuo consenso della donazione, che comportava la mera retrocessione del bene donato al donante, quale atto dispositivo a titolo gratuito dal patrimonio del donatario a quello del donante;

D) doveva, pertanto, ritenersi l'astratta revocabilità, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di risoluzione della donazione per mutuo consenso in quanto atto avente natura dispositiva del patrimonio del sig. [ ] come tale idoneo a diminuire la garanzia patrimoniale dei suoi creditori (art. 2740 c.c.).

E) sotto il profilo del cd. *eventus damni* non si potevano condividere le considerazioni svolte dalla difesa di parte convenuta, secondo le quali non avrebbe potuto configurarsi alcun pregiudizio della posizione del creditore in quanto il sig. [ ] aveva rilasciato la garanzia fideiussoria in favore della società Terzavia S.r.l. quando era nullatenente, posto che la S.C. aveva stabilito in materia: *“In tema di azione revocatoria ordinaria, attesa la natura generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., l'insufficienza originaria dei beni del debitore non esclude l'eventus damni anche ove l'atto dispositivo non abbia aggravato la stessa, essendo sufficiente - ai fini dell'esercizio dell'azione - che il patrimonio del debitore si fosse da allora incrementato in virtù dell'acquisto di altri e diversi beni?”* (cfr. Cass. 1366/17);

F) sotto il profilo della *scientia damni* neppure poteva dubitarsi della consapevolezza in capo al sig. [ ] che la risoluzione consensuale delle donazioni avrebbe pregiudicato le ragioni della propria creditrice avendo egli ha restituito ai genitori, che glieli avevano donati, beni sui quali l'attrice avrebbe potuto soddisfare il proprio credito;

G) quanto al cd. *consilium fraudis* – trattandosi di atto a titolo gratuito avendo il sig. [ ] subito un sacrificio patrimoniale che non trovava contropartita in un'attribuzione a suo favore - non era necessario che i sig.ri [ ] fossero consapevoli

del pregiudizio arrecato all'odierna attrice creditrice del sig. [ ]

5. Avverso la sentenza hanno proposto appello [ ], e si è costituita in giudizio BPER chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Con comparsa di intervento volontario depositata in data 20.06.2023 si è costituita in giudizio la Liquidazione Controllata del patrimonio "[ ]", procedura n. 2/2023 R.G.F. Tribunale Rimini, dichiarata con sentenza n. 4 del 30.01.2023, chiedendo di proseguire il giudizio ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., subentrando all'appellata BPER, al fine di ottenere una pronuncia favorevole idonea ad estendere a tutto il ceto creditorio di [ ] gli effetti derivanti dall'accoglimento della domanda revocatoria originariamente svolta dalla banca.

6. In via preliminare, previa declaratoria del sopravvenuto difetto di legittimazione ed interesse in capo a [ ] e di BPER Credit Management S.C. p.A., quale mandataria in nome e per conto di BPER Banca S.p.A., l'intervenuto ha chiesto di disporre la prosecuzione della causa tra il sig. [ ] e la Liquidazione Controllata del patrimonio "[ ]", se del caso con estromissione di BPER Credit Management S.C. p.A., quale mandataria in nome e per conto di BPER Banca S.p.A.; sempre in via preliminare, preso atto della contemporanea pendenza del giudizio n. 22/2021 R.G. Corte d'appello di Bologna, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 324/2020 Tribunale di Rimini relativa al medesimo atto dispositivo oggetto del presente giudizio, di disporre la riunione del giudizio n. 367/2022 R.G. al n. 22/2021 R.G., precedentemente iscritto a ruolo, con fissazione di una nuova udienza di precisazione delle conclusioni.

Con condanna degli appellanti [ ] in solido tra loro ma ciascuno con riferimento al giudizio in cui è stato coinvolto, al pagamento di spese e competenze di lite per l'attività processuale svolta dalla Liquidazione Controllata del patrimonio "[ ]" a far data dal giorno di costituzione e fino all'emissione della sentenza, oltre a rimborso per spese generali, IVA.

7. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.07.2023, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di



legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.

Nella comparsa conclusionale gli appellanti hanno sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione della BPER Banca spa, la quale non sarebbe più titolare né del diritto di credito né del diritto all'azione fatta valere in giudizio, in ragione della cessione del credito operata da BPER Banca spa a favore di Summer SPV srl in data 18.12.2020 e pertanto già prima dell'intervenuta sentenza di primo grado impugnata con l'odierno giudizio di appello.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**8.** Preliminarmente, in ordine alla richiesta di riunione del presente giudizio con quello iscritto al n. 22/21 RG, la Corte rileva che la stessa non può essere accolta considerato che le cause pendono fra soggetti parzialmente diversi e che differenti sono le eccezioni e difese proposte dalle parti in causa che rendono opportuna una trattazione separata.

**9.** In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione della BPER Banca proposta dagli appellanti nella comparsa conclusionale deve rilevarsi che l'art. 111, 1° co., dispone che, se in pendenza di giudizio si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 c.p.c. e non nell'art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo (T. Milano, 23-07-2018).

**10.** La successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto; tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (Cass. civ., sez. III, 23-10-2014, n. 22503).

**11.** Tali principi trovano conferma anche con riferimento all'azione revocatoria come stabilito dalla S.C. che in materia ha enunciato il principio di diritto per cui: *“il cessionario di un credito beneficia ope legis, in conseguenza della cessione, degli effetti dell'azione pauliana vittoriosamente*

*esperita dal cedente*”(Cass. n. 20315/2022), ed ha inoltre affermato che il cessionario del credito è legittimato a proporre l’azione revocatoria e ad intervenire nel giudizio promosso dal cedente *“in quanto portatore di un interesse attuale e concreto ad un risultato utile giuridicamente rilevante”*. **La cessione di credito in caso di cartolarizzazione ha ad oggetto anche i diritti posti a fondamento dell’azione revocatoria** promossa dal cedente. Il credito tutelato con l’azione revocatoria *«si trasferisce per effetto di cessione ed anche il cessionario acquista ipso iure il diritto di "promuovere l’azione esecutiva" a norma dell’art. 2902 c.c., che non sarebbe concepibile scisso dal credito ceduto e dunque **il diritto di appellare**»*. (Cass. Ord. 29.08.2023, n. 25424).

Dunque BPER CREDIT MANAGEMENT S.C. P.A., quale mandataria di BPER BANCA S.P.A., salvo quanto si dirà di seguito, può stare o resistere in giudizio e la sentenza pronunciata tra le parti originarie spiegherà i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare.

**12.** Risulta infondata anche l’eccezione di irritalità e tardività della costituzione in giudizio della Liquidazione controllata sollevata dalla difesa degli appellanti.

L’art. 270, comma 5, CCII, prevede che alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio si applichi, tra gli altri, anche l’art. 143 CCII in quanto compatibile.

Tale norma in particolare dispone al comma 1 che *“Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione sta in giudizio il curatore”*.

L’art. 274, CCII, dispone poi al comma 2 che *“Il liquidatore, sempre con l’autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”*.

**13.** Il principio risulta confermato dalla Suprema Corte che ha così stabilito: *“qualora sia stata proposta un’azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell’azione in forza della legittimazione accordatagli dall’art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l’interesse ad agire dell’attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile*

*ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio” (Cass. Civ., Sez. Un., 17.12.2008, n. 29420).*

**14.** Il curatore che subentra nell’azione revocatoria ordinaria, relativa ad un atto di disposizione compiuto dal debitore, poi fallito nel corso del giudizio, accetta la causa nello stato in cui si trova e, come stabilito dalla S.C.: *“L’esercizio di tale facoltà, che comporta, per l’appunto, il mero subentro del curatore nella posizione processuale dell’originario attore, non è soggetto né ai limiti entro i quali è consentito alle parti di formulare nuove domande od eccezioni nel processo di primo grado, né, ove il giudizio penda in grado d’appello, al termine previsto per la proposizione dell’appello incidentale o alle preclusioni di cui all’art. 345, comma I, c.p.c.: è, al contrario, sufficiente che il curatore si costituisca nella causa nello stato in cui si trova, dichiarando di voler far propria la domanda ex art. 2901 c.c. della quale già si controverte, perché il giudice sia investito del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell’intera massa dei creditori”* (Cass., sent. 15 gennaio 2016, n. 614 e Cass. ord. 28 maggio 2018, n. 13306).

**15.** Sulla base dei suesposti principi, preso atto che il G.D. presso il Tribunale di Rimini ha autorizzato il liquidatore nominato a proseguire l’azione revocatoria con decreto del 23.05.2023 reso ex art. 274, comma 2, c.c. e che il liquidatore si è costituito volontariamente per proseguire il giudizio ai sensi dell’art. 300, comma 2, c.p.c., subentrando all’appellata BPER, deve pertanto affermarsi la ritualità e tempestività dell’intervento svolto dalla Liquidazione Controllata e, contestualmente, il sopravvenuto difetto di legittimazione in capo a BPER Banca in quanto legittimato a stare in giudizio, subentrando nella posizione processuale dell’originario attore, è solo il liquidatore della Liquidazione Controllata.

**15.** Anche nei confronti del sig. [REDACTED] l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla Liquidazione Controllata è fondata in quanto in forza del richiamo all’art. 143 CCII *“nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione sta in giudizio il curatore”*. L’appellante [REDACTED], dunque, non è più legittimato a stare in giudizio e dovrà essere rappresentato dal curatore che si è costituito volontariamente nella presente causa facendo proprie le domande dell’Istituto di credito appellato e quindi concludendo per il rigetto dell’atto di appello.

Unici legittimi contraddittori nel presente giudizio restano quindi il curatore della liquidazione controllata “[ ]” ed i sig.ri [ ]

16. Passando all’esame dell’atto di appello, con il primo motivo si lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che la risoluzione dell’atto di donazione è stata perfezionata al solo scopo di sottrarre gli immobili all’azione esecutiva dei creditori, deducendo che il Tribunale non avrebbe considerato che la finalità dell’atto soggetto a revocatoria era solo quella di eliminare le donazioni viziate *ab origine* ai danni del figlio [ ] [ ] erede legittimario, avendo quest’ultimo ricevuto quote di immobili di gran lunga inferiori a quelle della sorella, come confermerebbe la perizia di stima degli immobili depositata dalla parte appellante, dalla quale emergerebbe l’evidente sproporzione delle quote donate ai figli ai danni proprio del Sig. [ ]

Deducono, inoltre, gli appellanti che l’atto di risoluzione della donazione non avrebbe diminuito le garanzie patrimoniali della Banca in quanto non è credibile che la stessa avesse concesso credito alla società con la garanzia dei beni pervenuti al Sig. [ ] per donazione, stante la loro pressoché totale non commerciabilità.

17. Il motivo è infondato.

Lo svolgimento temporale degli eventi che hanno preceduto l’introduzione della presente causa dimostra chiaramente che l’intento degli appellanti era quello di sottrarre all’Istituto di credito le garanzie patrimoniali del sig. [ ]

Le donazioni sono avvenute nel luglio 2012 e sono state accettate da entrambi i donatari. A distanza di nemmeno due anni, nel marzo 2014, quando la situazione patrimoniale della società garantita dal sig. [ ] era precipitata, tanto da portare poco dopo alla revoca degli affidamenti da parte della Banca e alla richiesta del concordato stragiudiziale da parte della società, il fideiussore [ ] si avvedeva improvvisamente di aver subito una violazione dei propri diritti, avendo ricevuto immobili di valore inferiore a quelli della sorella, e chiedeva la risoluzione dell’atto di donazione che avveniva con atto notarile in data 27.03.2014 senza la previsione di alcun corrispettivo.

**18.** La coincidenza temporale tra il peggioramento della situazione debitoria della società garantita dal [ ] e la retrocessione dei beni dal donatario ai donanti, che ha reso il primo nullatenente, non può essere quindi casuale come vorrebbero sostenere gli appellanti.

E' infatti assolutamente poco credibile che le donazioni *de quo*, che costituiscono atti di disposizione patrimoniale sicuramente discussi e ponderati a lungo all'interno della famiglia, siano state poi risolte consensualmente dalle parti solo perché il sig. [ ] garante della società in stato di insolvenza, con un tardivo ripensamento ha ritenuto di essere stato leso nei suoi diritti successori.

**19.** Anche le modalità e la celerità delle operazioni con cui è avvenuta la risoluzione, atto sottoscritto il 27.03.2014 a seguito di diffida inviata dalla Banca ai familiari nella stessa data (cfr. pag. 5 comp. cost. primo grado appellanti), dimostrano che la risoluzione è avvenuta al fine di rendere il fideiussore il prima possibile nullatenente.

Significativo è inoltre che alla revoca delle donazioni non siano seguiti altri atti di liberalità tesi a ristabilire l'equilibrio tra entrambi i figli, se questo fosse stato, come sostenuto dagli appellanti, la vera finalità dell'atto di risoluzione delle donazioni.

**20.** Non coglie inoltre nel segno il rilievo che con l'atto impugnato non sarebbero diminuite le garanzie patrimoniali a disposizione dell'istituto di credito in quanto l'immobile pervenuto per donazione sarebbe stato pressoché incommerciabile.

Nessuna limitazione infatti è prevista sui beni che pervengono per atto di liberalità, che possono essere oggetto di iscrizione ipotecaria e di esecuzione immobiliare, e compete solo alla banca l'insindacabile scelta se accettare il rischio di concedere finanziamenti garantiti da beni pervenuti per donazione. Nel caso di specie la retrocessione degli unici beni di proprietà dal fideiussore ai donanti ha senza ombra di dubbio diminuito, anzi del tutto annullato, le garanzie patrimoniali a disposizione dell'istituto di credito.

**21.** Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha considerato atto a titolo gratuito la risoluzione della donazione ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.

Si sostiene, invece, che tale atto avrebbe contenuto e valenza transattiva, cioè volto a prevenire future controversie tra fratelli e, quindi, anche se non è intervenuto alcun

pagamento tra le parti, l'atto volto a ristabilire una situazione di parità tra i contendenti avrebbe comunque un valore economico.

**22.** Anche tale motivo è infondato.

L'atto di risoluzione della donazione senza la corresponsione di alcun corrispettivo è atto a titolo gratuito considerato che alla diminuzione patrimoniale del debitore non è conseguita alcuna contropartita per lo stesso, e nessun valore transattivo può essere attribuito all'atto in mancanza di reciproche concessioni finalizzate a porre fine ad una lite in corso, non essendo stato, peraltro, neppure allegato che il [ ] avesse sollevato alcuna contestazione circa la donazione effettuata in favore della sorella prima dell'atto notarile di risoluzione 27.03.2014.

**23.** Con il terzo motivo si lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe considerato sussistente l'*eventus damni*, mentre nessun pregiudizio sarebbe derivato alla banca dall'atto di risoluzione considerato che il credito nei confronti del fideiussore [ ] è sorto quando questi era nullatenente ed il medesimo credito sarebbe stato rinnovato nel corso degli anni quando il [ ] era del pari nullatenente.

Si deduce che non sarebbe quindi corretto sostenere che la banca è stata indotta alla concessione del credito in quanto il fideiussore era titolare di un bene immobile in quanto il bene non era presente nel patrimonio del debitore al momento del rilascio della fideiussione e peraltro lo stesso, pervenuto per donazione, doveva considerarsi incommerciabile. Inoltre, si deduce che l'atto di risoluzione della donazione è stato stipulato ancor prima del deposito del ricorso per D.I. da parte della Banca e quindi sarebbe stato onere della creditrice provare che l'atto dispositivo anteriore al sorgere del debito fosse preordinato a sottrarre il bene in suo danno.

**24.** Il motivo è infondato

L'*eventus damni*, come correttamente rilevato dal Giudice di *prime cure*, è ravvisabile nella insufficienza dei beni del debitore a garantire il soddisfacimento del credito e un'ipotetica insufficienza originaria dei beni del debitore non escluderebbe l'*eventus damni* anche ove l'atto non abbia peggiorato la garanzia patrimoniale, “*essendo sufficiente, ai fini dell'azione, che il patrimonio del debitore si fosse da allora incrementato in virtù anche dell'acquisto di ulteriori beni*” (Cass.

Civ. Sez. VI, n°1366/2017). Dunque secondo l'insegnamento della S.C. deve farsi riferimento al momento della stipulazione dell'atto da revocare per valutare se lo stesso abbia compromesso le ragioni del creditore rendendo più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. Non vi è dubbio che nel caso di specie le donazioni avevano incrementato il patrimonio del fideiussore mentre l'atto di risoluzione delle donazioni ha reso nullatenente il  di fatto azzerando la possibilità di soddisfacimento del credito.

Non osta poi all'esperimento dell'azione il fatto che al momento della risoluzione delle donazioni la banca non avesse ancora ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti del debitore, in quanto ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria non è necessario essere titolari di un credito liquido, certo ed esigibile, bastando anche una semplice aspettativa che non sia pretestuosa e che possa valutarsi come probabile anche se non accertata definitivamente e, nel caso di specie, il debito della banca al momento dell'atto di risoluzione era certamente esistente anche se non giudizialmente accertato.

**25.** Con il quarto motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non necessario il *consilium fraudis* sull'erroneo presupposto della gratuità dell'atto di risoluzione della donazione.

Deducono inoltre gli appellanti che il Giudice di prime cure avrebbe fatto derivare automaticamente dal rapporto parentale tra le parti la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, mentre la sequenza temporale dei fatti (donazione successiva rispetto alla concessione del fido, risoluzione precedente di oltre un anno rispetto alla richiesta di ingiunzione) porterebbe all'opposto ad escludere che i genitori si siano resi compartecipi delle sottrazione dei beni, considerato che altrimenti fin dall'origine non avrebbero compiuto l'atto di liberalità nei confronti del figlio.

**26.** Il motivo è infondato.

Come già sopra osservato, la mancanza di una contropartita alla retrocessione dei beni qualifica l'atto come gratuito e quindi non è necessaria la prova del *consilium fraudis* di cui peraltro nel caso di specie non può dubitarsi, considerato proprio lo stretto legame di parentela tra le parti e l'anomalia della risoluzione consensuale senza alcun corrispettivo di



donazioni eseguite meno di due anni prima, quando ancora la situazione debitoria della società garantita non era tale da far prevedere l'insolvenza della stessa.

27. In conclusione l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore della Banca appellata fino alla sua estromissione, e per la fase decisionale in favore dell'intervenuta Liquidazione Controllata "[ ]", ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti degli appellanti a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:

- rigetta l'istanza di riunione della presente causa a quella iscritta al n. 22/2021 RG;
- dichiara improcedibile la causa nei confronti della BPER Banca SPA;
- dichiara improcedibile la causa nei confronti del sig. [ ]
- rigetta l'appello avverso la sentenza n.764/2021 del Tribunale di Rimini, che conferma e, per effetto dell'intervento in giudizio della Liquidazione Controllata del patrimonio "[ ] [ ]", dichiara l'estensione della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'intero ceto creditorio di [ ]
- condanna gli appellanti [ ] in solido, alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellata BPER SPA, liquidate in euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta, e in favore della Liquidazione Controllata di "[ ]", liquidate in euro 5.103,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.

Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.

Così deciso in Bologna, il 27.03.2024



Il Presidente  
dott. Manuela Velotti

Il Giudice Ausiliario Relatore  
dott. Fabio Cartelli